



# CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37057

Via Roma, 1

C.F. 00360350235

Prot. n. 48862

San Giovanni Lupatoto, 24.11.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI IN VIDEOCONFERENZA.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemica da covid-19», ove in particolare si dispone che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

- il punto uno della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Dato atto che, non essendo il Comune di San Giovanni Lupatoto dotato di un regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza, si è provveduto ad approvare dei criteri e delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza con provvedimento del Presidente del Consiglio comunale, inviato ai consiglieri comunali in data 17.04.2020, prot. n. 15833;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", pubblicato in G.U. n. 190 del 30.07.2020, che, tra l'altro, come risulta dall'allegato 1 allo stesso, proroga al 15 ottobre 2020 i termini di cui all'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Richiamato il proprio precedente atto, prot. 30338 in data 31 luglio 2020, adottato sulla base della norma contenuta nel D.L. 83/2020, di proroga delle disposizioni per lo svolgimento del Consiglio comunale in videoconferenza fino al 15 ottobre 2020;

Vista la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) n. 5 del D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, riproposta da ultimo anche dall'art. 1, comma 9, lett. o) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, di seguito riportata: "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni";

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, in corso di conversione, che, all'art. 1, comma 3, ha modificato l'art. 1, comma 3, lett.a) del D.L. n. 83/2020, di talchè il termine originariamente previsto dal citato art. 73, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020;

Richiamata la circolare prot. n. 14553 del 27.10.2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie, trasmessa a questo Ente con nota prefettizia registrata al prot. com. n. 44821 del 2.11.2020;



# CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37057

Via Roma, 1

C.F. 00360350235

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi esposto, di provvedere in ordine alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'organo assembleare, fino a tutto il 31 dicembre 2020, in relazione all'esigenza di garantire il miglior funzionamento dello stesso anche nella situazione di emergenza epidemiologica;

Ritenuto, pertanto, di confermare i criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, fissati con il precedente atto in data 17.04.2020, prot. n. 15833, e prorogati con atto prot. n. 30338 del 31.07.2020, ad eccezione del punto riguardante la diffusione in streaming delle sedute;

Sentito il Segretario generale, il quale ha curato la predisposizione del presente atto;

## DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa

- 1) Le disposizioni di cui alla comunicazione in data 17.04.2020, prot. n. 15833, relative all'approvazione dei criteri e della modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, sono confermate fino a tutto il 31 dicembre 2020, ad eccezione dei punti riguardanti la diffusione in streaming delle sedute, modalità divenuta tecnicamente possibile, e la nuova piattaforma utilizzata, il tutto come da testo allegato al presente atto sub A).
- 2) L'invio del presente atto a mezzo pec ai Consiglieri comunali ed agli Assessori.
- 3) La trasmissione del presente atto al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizioni organizzative, all'ufficio segreteria, all'ufficio messi, nonché al Comando di Polizia Municipale.
- 4) La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale, a fini di trasparenza e di pubblicità.

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Michele Grossule**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate



Allegato A)

## DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI IN VIDEOCONFERENZA.

### A) Criteria generali di trasparenza

- Lo svolgimento in videoconferenza, comunque in modalità sincrona, deve assicurare la possibilità di tutti i soggetti che partecipano alle sedute di intervenire anche in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo ed in tempo reale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Nell'atto di convocazione viene indicato il link per il collegamento, mediante la piattaforma Zoom, alla sala virtuale.
- La seduta è valida in videoconferenza anche se i partecipanti sono presenti fuori dal territorio comunale, essendo sufficiente il loro collegamento alla videoconferenza. Il Presidente ed il Segretario generale partecipano in collegamento dalla sede municipale, al fine di consentire il compimento di ogni attività che si rendesse utile nel corso della seduta.
- Lo svolgimento della seduta in videoconferenza è sempre precisata nell'avviso di convocazione. Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
- La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità di seguito indicate. Nell'esercizio delle funzioni stabilite dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario generale attesta la presenza dei componenti dell'organo consiliare mediante appello nominale ad inizio seduta. Anche la espressione di qualsiasi voto da parte di ciascun consigliere presente in videoconferenza avviene per appello nominale effettuato dal Segretario generale, con chiara affermazione vocale.
- La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto o dalla legge.
- Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio/video garantisca al Presidente e al Segretario generale, ognuno per le proprie competenze, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire, in ogni momento alla seduta, alla discussione, alla presentazione di proposte, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Consigliere che non intenda partecipare alla seduta, o anche solo alla sua fase iniziale, è tenuto ad inviare una comunicazione a mezzo pec o mail al Presidente, non oltre dieci minuti prima dell'orario di convocazione. In mancanza di tale comunicazione, il Consigliere che non si colleghi sarà considerato assente non giustificato alla seduta, che avrà comunque regolare inizio nel momento in cui, effettuato l'appello, verrà accertato il numero legale.
- La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, con la partecipazione dei componenti presenti ed accertati come sopra.



## B) Criteri di tracciabilità e pubblicità

- La verbalizzazione delle sedute avviene, a cura del Segretario generale, con le modalità previste di trascrizione degli interventi ad opera di società incaricata, utilizzando la registrazione audio/video effettuata.
- **Per le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza la pubblicità è garantita mediante la registrazione, la diffusione in streaming e la successiva pubblicazione del video sul sito web istituzionale dell'Ente.**
- La pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, interrompendo la registrazione e procedendo solo in videoconferenza tra i suoi componenti, compresi il Segretario comunale e i suoi collaboratori, qualora si discuta di questioni riconducibili alle previsioni di cui all'art. 44 del Regolamento.

## C) Svolgimento delle sedute

- La presentazione dei documenti che il Regolamento consente possa avvenire nel corso della seduta è, ad ogni effetto, sostituita dal deposito mediante invio degli stessi, a cura dei proponenti, mediante sistemi telematici (pec, mail, ovvero utilizzando chat parallele), al fine di consentirne la visione a tutti i soggetti previsti come destinatari, i cui recapiti sono preventivamente messi a disposizione a cura dell'ufficio segreteria. Il Consigliere proponente è tenuto ad avvertire senza indugio il Presidente dell'invio di tale documentazione.
- Le modalità di intervento sono definite ad inizio seduta dal Presidente, esponendo a tutti i soggetti collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e la corretta illustrazione delle domande, degli interventi, delle dichiarazioni di voto, richiamando l'attenzione ad astenersi da ogni forma di intervento se il Presidente non avrà prima concesso la parola, onde agevolare la migliore comprensione da parte di tutti.
- Al termine di ciascuna votazione, resa per appello nominale, il Presidente ne proclama l'esito, con l'assistenza degli scrutatori.
- In caso di accertate disfunzioni del sistema operativo della videoconferenza, il Consigliere è tenuto a farlo presente immediatamente al Presidente e al Segretario generale, mediante chat o comunicazione telefonica. Il Presidente sospende i lavori del Consiglio, per una volta sola a seduta, per non più di 10 minuti. Qualora non risulti in alcun modo possibile ripristinare tecnicamente il funzionamento della piattaforma, il Consigliere, qualora intenda continuare a partecipare alla seduta, può raggiungere la sede municipale, dove è messa a disposizione una postazione informatica. Qualora il Consigliere non raggiunga la sede municipale o in caso di mancanza di alcuna segnalazione di disfunzioni da parte del Consigliere, questi verrà ritenuto assente giustificato, ovvero verrà annotato a verbale il suo abbandono della seduta non appena si accerti la disconnessione.
- I consiglieri che intendano abbandonare la seduta in videoconferenza debbono necessariamente, prima di interrompere il collegamento, avvertire il Presidente ed il Segretario, affinché ne resti traccia a verbale. Il dovere di dichiarare l'assenza per ciascun Consigliere vale anche per ogni eventuale abbandono temporaneo nel corso della seduta. In caso di mancata comunicazione, il Consigliere verrà comunque considerato assente a tutti gli effetti dal momento in cui si accerta la disconnessione.
- Alla seduta consiliare in videoconferenza partecipano gli Assessori, come previsto dall'art. 54 dello statuto comunale e dall'art. 42 del Regolamento.
- Il Presidente può consentire che intervengano alla seduta in videoconferenza anche i dirigenti comunali e/o gli altri soggetti indicati all'art. 49 del Regolamento, mediante apposito collegamento.



# CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

PROVINCIA DI VERONA

C.A.P. 37057

Via Roma, 1

C.F. 00360350235

- Le sedute delle commissioni consiliari permanenti, di cui alla Parte I Capo IV del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si svolgono con le medesime modalità previste per la riunione dell'organo consiliare, fatte salve diverse decisioni assunte da chi le presiede, di concerto con il Presidente dell'organo assembleare, sentiti i capigruppo consiliari. Anche la conferenza dei capigruppo consiliari si svolge con modalità di videoconferenza, se previsto nell'avviso di convocazione. Ai lavori della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari si applicano le norme di cui al presente atto, se ed in quanto compatibili; in ogni caso, non essendo sedute pubbliche, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera B) "Criteri di tracciabilità e pubblicità".
- Lo svolgimento delle votazioni a scrutinio segreto, nelle fattispecie previste dall'art. 64, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, può avvenire esclusivamente attraverso strumenti informatici che assicurino la certezza della identità del votante, la espressione libera del voto, ed in particolare l'anonimizzazione e la segretezza dello stesso in ogni fase, la regolarità dello svolgimento e dell'esito della votazione.